

DECISIONE N. 11/73 DEL COMITATO MISTO**dell'11 dicembre 1973****che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, qui di seguito denominato protocollo n. 3 in particolare l'articolo 28,

considerando che l'esperienza ha dimostrato che la trasformazione del grano duro in prodotti a base di cereali ottenuti mediante soffiatura o tostatura: «puffed rice», «corn flakes» e simili deve essere considerata come una trasformazione sufficiente a norma delle disposizioni dell'articolo 5 del protocollo n. 3; che è pertanto necessario modificare il testo della nota a piè ⁽¹⁾ dell'allegato II del protocollo n. 3,

DECIDE:

*Articolo unico*Il testo della nota ⁽¹⁾ dell'allegato II del protocollo n. 3, relativa alla voce n. 19.05, viene sostituito con il testo seguente:«⁽¹⁾ Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo *zea indurata* oppure di grano duro.»

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1973.

*Per il Comitato misto**Il Presidente*

R. de KERGORLAY